



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 8 aprile 2008
(OR. fr)**

7500/08

**ACP 32
COAFR 95**

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: DECISIONE DEL CONSIGLIO che proroga la decisione 2005/321/CE recante conclusione della procedura di consultazione con la Repubblica di Guinea ai sensi dell'articolo 96 dell'accordo di Cotonou

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del

**che proroga la decisione 2005/321/CE recante conclusione
della procedura di consultazione con la Repubblica di Guinea
ai sensi dell'articolo 96 dell'accordo di Cotonou**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000¹ e riveduto a Lussemburgo il 25 giugno 2005², in particolare l'articolo 96,

visto l'accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, relativo ai provvedimenti da prendere ed alle procedure da seguire per l'applicazione dell'accordo di partenariato ACP-CE³, in particolare l'articolo 3,

vista la proposta della Commissione,

¹ GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3.

² GU L 287 del 28.10.2005, pag. 4.

³ GU L 317 del 15.12.2000, pag. 376.

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 2005/321/CE¹ prevede un periodo di validità di trentasei mesi dalla data di adozione per la verifica delle misure adeguate e dovrebbe cessare di produrre effetti il 14 aprile 2008.
- (2) Al termine di questo periodo di verifica, numerosi impegni sono stati rispettati e iniziative concrete sono state varate a fronte dei principali impegni restanti. Nondimeno, devono ancora essere attuate varie misure importanti riguardanti elementi essenziali dell'accordo di Cotonou,

DECIDE:

¹ GU L 104 del 23.4.2005, pag. 33.

Articolo 1

La validità della decisione 2005/321/CE è prorogata di dodici mesi. Essa è riesaminata ogni sei mesi.

La lettera inviata al primo ministro della Repubblica di Guinea è acclusa alla presente decisione.

Articolo 2

Rimangono invariate le misure adottate dalla decisione 2005/321/CE in qualità di misure adeguate di cui all'articolo 96, paragrafo 2, lettera c) dell'accordo di Cotonou.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Essa cessa di produrre effetti il 14 aprile 2009.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì

Per il Consiglio

Il presidente

Lettera all'attenzione del primo ministro, capo del governo della Repubblica di Guinea

Signor Primo Ministro,

L'Unione europea ascrive una grande importanza al disposto dell'articolo 9 dell'accordo di Cotonou. Il rispetto dei diritti umani, dei principi democratici e dello stato di diritto, su cui si basa il partenariato ACP-UE, rappresenta un elemento essenziale di detto accordo e costituisce, pertanto, il fondamento delle nostre relazioni.

Nel 2004 l'Unione europea ha ritenuto che la situazione politica in Guinea costituisca una violazione di questi elementi essenziali e, a luglio 2004, ha avviato consultazioni ai sensi dell'articolo 96 dell'accordo. Le conclusioni scaturite da tali consultazioni sono state comunicate al capo del governo in una precedente lettera del 14 aprile 2005.

Le misure adeguate prevedono un periodo di verifica di trentasei mesi, che giunge a termine il 14 aprile 2008. Durante detto periodo è stato intavolato un dialogo politico rafforzato, comprovato peraltro dalle quattro missioni di verifica congiunte del Consiglio e della Commissione a maggio 2005, a febbraio 2006, a maggio 2007 e a marzo 2008, e dalla visita del commissario Michel ad ottobre 2006. Tenuto conto dei progressi conseguiti, a fine dicembre 2006 l'Unione europea ha deciso di mettere a disposizione della Guinea la dotazione A del 9° FES, per un importo di 85,8 milioni di EUR.

L'ultima missione di verifica ha potuto così confermare che, in linea generale, l'azione delle autorità della Guinea è di segno positivo, in particolare a livello di iter elettorale e nel settore delle politiche macroeconomiche. Tuttavia, non è stata ancora completata l'organizzazione delle elezioni legislative, né è stata fissata la data della consultazione, che costituisce uno dei principali impegni assunti dal governo. Le dinamiche attualmente in corso fanno supporre il rispetto di questi impegni nei prossimi dodici mesi.

Consapevole delle dinamiche positive avviate in Guinea e tenuto conto della strada ancora da percorrere, l'Unione europea ha deciso di prorogare il periodo di verifica della decisione del 14 aprile 2005 portandolo a quarantotto mesi, in modo da consentire alle autorità del paese di garantire il pieno rispetto degli impegni assunti. Tale decisione può essere rivista in qualsiasi momento in funzione dell'evoluzione della situazione.

Si ricorda che le misure adeguate comunicateLe in occasione della nostra precedente lettera del 14 aprile 2005 rimangono in applicazione.

Voglia gradire, signor primo ministro, i sensi della nostra più alta considerazione.

Fatto a Bruxelles, addì

Per la Commissione

Per il Consiglio
